

IN BREVE n. 016-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

EMERGENZA COVID-19 DUBBI DI COSTITUZIONALITA' a cura di Michele Poerio - Presidente Feder.S.P.eV.

Nella fase 2 dell'emergenza si ventila l'ipotesi discriminatoria nei confronti degli over65-70enni secondo cui a questi soggetti (circa 14 milioni) verrebbe irrogata la pena (è la giusta definizione) degli arresti domiciliari fino a dicembre prossimo.

In Francia è stato proposto ufficialmente da un consulente scientifico del Presidente Macron tale Jean François Delfraissy. Saranno compresi anche i giovani con patologie gravi e gli obesi, ha aggiunto un ministro.

Da parte sua la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen in una intervista al quotidiano tedesco Bild non solo ha invitato gli italiani ad "aspettare a prenotare le ferie", scatenando l'ira di Vittorio Sgarbi che l'ha definita "una totale depensante", ma ha proposto anche di prolungare il lockdown degli anziani alla fine dell'anno.

Francamente preferisco la Ursula Von der Leyen del 31 marzo quando ha dichiarato "l'Unione europea è fondata sui valori di libertà, di democrazia, di Stato di diritto e di rispetto dei diritti dell'uomo. Questi valori ci sono comuni. Noi dobbiamo rispettarli e difenderli anche in questi tempi difficili".

Ma come conciliare - gentile signora Ursula - questi valori con le sue dichiarazioni di cui sopra? Evidentemente è stata influenzata da Terenzio che a suo tempo scrisse "Senectus ipsa est morbus" (la vecchiaia stessa è una malattia). **[continua]**

Leggi in documento 111

ALLEGATI A PARTE - Dubbi di costituzionalità - Poerio (documento 111)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CERTIFICAZIONE UNICA 2020 da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Per avere le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, è vero che ci sarà più tempo per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'abitazione

Risponde Paolo Calderone

Si. Considerate le difficoltà che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha procurato nello spostamento delle persone e nella conclusione delle compravendite immobiliari, [l'art. 24 del](#)

[decreto legge n. 23/2020](#) ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.

In particolare, sono stati sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere i benefici prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Per esempio, è stato sospeso il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione. Così come è sospeso il termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Questi termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA PER GLI ANZIANI

Manuale pratico di semplici esercizi di attività motoria per la persona anziana in particolare molto utile in questo periodo di reclusione forzata a casa tra 4 mura, a cura di Feder.S.P.eV. sezione di Bergamo e stampato a cura del Comitato Direttivo Regione Lombardia Feder.S.P.eV

VEDI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5e84cbb381831.pdf



GOVERNO - COVID-19: IL DPCM PER LA FASE 2 da DplMo



Bozza del prossimo D.P.C.M., che contiene tutte le disposizione attuative per la cd. Fase 2.

Le disposizioni si applicheranno dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

Siamo ancora lontani dalla fine del lockdown. Per spostamenti individuali unica nuova possibilità sono le visite ai congiunti. Per il resto ci si potrà muovere solo per lavoro, salute e fare la spesa. Prezzo massimo per le mascherine a 0,50 centesimi

[**La bozza di DPCM**](#)



CTRL + clic

Vedi anche:

<https://www.informazionefiscale.it/dpcm-conte-cosa-riapre-4-maggio-2020-testo-novita>

LA TAVOLA DI PENSIONI OGGI CON I PRINCIPALI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI NELLA PREVIDENZA PUBBLICA OBBLIGATORIA PER CENTRARE L'USCITA NEL 2020 da PensionOggi

<https://www.pensionioggi.it/dizionario/eta-pensionabile>

I Requisiti per la Pensione nel 2020				
vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dell'Inps e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO				
PENSIONIOGGI.IT				
Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema misto)		Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema contributivo o gestione separata)	Finestra mobile	Cumulo della contribuzione (NOTA 1)
Pensione Anticipata Standard	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.	42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	Si
Pensione Anticipata contributiva	-	64 anni e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.	nessuna	si
Pensione Anticipata per Categoria Deboli con Lavori Precoci	41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica	-	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	si
Quota 100 Settore privato (dipendenti e autonomi)	62 anni e 38 anni di contributi	62 anni e 38 di contributi	3 mesi dalla maturazione dei requisiti	si (escluse le casse professionali)
Quota 100 settore pubblico	62 anni e 38 anni di contributi	62 anni e 38 di contributi	6 mesi dalla maturazione dei requisiti	si (escluse le casse professionali)
Pensione di Vecchiaia	67 anni e 20 anni di contributi	67 anni, 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale.	nessuna	si
Pensione di vecchiaia contributiva	-	71 anni di età e 5 anni di contributi "effettivi".	nessuna	si
Pensione di vecchiaia lavori gravosi	66 anni e 7 mesi a con almeno 30 anni di contributi	66 anni e 7 mesi unitamente a 30 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale.	nessuna	no
Disassegno (art. 18, P. Accordo di Parlamento, L. n. 30/1995, art. 18, legge 243/04)	58 anni (59 anni le autonome) e 35 di contributi. I requisiti vanno raggiunti entro il 31.12.2019	-	12 mesi dipendenti (18 mesi le autonome)	no
Ape Sociale	63 anni e 30 di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose)	-	nessuna	si (escluse le casse professionali)
Pensione di Vecchiaia Invalidi non inferiori 80%	61 anni (56 anni le donne) unitamente a 20 anni di contributi (solo dipendenti settore privato)	-	12 mesi	no
Non Vedenti - P. Vecchiaia	56 anni (51 anni le donne) unitamente a 10 anni di contributi	-	12 mesi (18 mesi gli autonomi)	no

Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011) Faticoso e Penale e Notturno per almeno 78 giorni l'anno	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi.	Quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Notturno per giorni da 64 a 71 l'anno	Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi.	Quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Notturno per giorni da 72 a 78 l'anno	Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi.	Quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	no	no
Beneficiari delle Salvaguardie Pensionistiche	66 anni; 63 anni e 3 mesi le lavoratrici del settore privato a condizione che sussistano 20 anni di contributi	66 anni; 63 anni e 3 mesi le lavoratrici del settore privato unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia non è richiesto se il soggetto ha compiuto i 65 anni di età	12 mesi. 18 mesi se la pensione è liquidata a carico di una gestione autonoma	no
Pensione di vecchiaia				
Pensione di anzianità	Quorum 98 con almeno 62 anni e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica	Quorum 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi; oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. È richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età	15 mesi. 21 mesi se la pensione è liquidata a carico di una gestione autonoma	no
Totalizzazione (di anzianità)	41 anni di contributi (a prescindere dall'età anagrafica)		21 mesi	-
di vecchiaia	66 anni di età e 20 anni di contributi		18 mesi	-
NOTE: 1) Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione				

FORME DI RISCATTO: SOLUZIONI A CONFRONTO da Sole 24 ore - risposta 862 a cura di Fabio Venanzi

D - Sono nata il 21 maggio 1975, mi sono diplomata a giugno 1994 e ho conseguito la laurea in giurisprudenza "vecchio ordinamento", della durata di quattro anni, nel 2000. Ho iniziato a lavorare a marzo 2001. L'Inps dice che potrei raggiungere la pensione anticipata 2041 oppure quella di vecchiaia nel 2044. Vorrei sapere se mi conviene aderire al riscatto agevolato per l'intero periodo di quattro anni oppure riscattare con il vecchio sistema, più oneroso, il periodo antecedente al primo gennaio 1996, in modo da rientrare nel sistema misto retributivo-contributivo e avere una pensione migliore. Quando potrei andare in pensione riscattando la laurea? Che differenza ci sarebbe tra i due sistemi?

R - La lettrice non comunica la data di immatricolazione all'università. Presumendo che ciò sia avvenuto senza soluzione di continuità con la fine della scuola media superiore, e cioè nel 1994, si avrebbe la seguente situazione. Senza il riscatto del titolo di studio, la pensione di vecchiaia sarebbe conseguita non prima del 2044. La pensione anticipata, per la quale quest'anno sono richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi, risulterebbe perfezionata nel 2044 e, quindi, in epoca pressoché invariata rispetto alla vecchiaia. Sarebbe inoltre possibile accedere alla pensione anticipata contributiva con 64 anni di età, almeno venti anni di contribuzione effettiva con un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, a condizione che la lettrice risulti priva di

anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Tale ultima prestazione sarebbe accessibile non prima del 2041. Qualora la lavoratrice decidesse di riscattare il titolo di studio, a prescindere dalla modalità di determinazione dell'onere, l'uscita per la pensione di vecchiaia rimarrebbe identica (2044), mentre la pensione anticipata sarebbe conseguita nel 2040. La pensione anticipata contributiva con 64 anni di età non sarebbe più conseguibile, poiché l'interessata, per effetto del riscatto, avrebbe maturato anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 1996. Qualora la lettrice riscattasse con le regole ordinarie, la pensione sarebbe composta da una quota retributiva (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e da una quota contributiva per le anzianità successive. Se invece decidesse di riscattare con l'onere agevolato la pensione sarebbe calcolata interamente con le regole del sistema contributivo.

RISCATTO LAUREA E PENSIONE PER CHI È GIÀ NEL CONTRIBUTIVO

da Sole 24 ore - risposta 860 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono nata l'8 giugno 1965 e sono assicurata con l'ex Inpdap dallo maggio 1997. Ho ricongiunto circa quattro anni di contributi dall'Inps all'Inpdap con la legge 129/1979. Vorrei sapere se sussiste il diritto al riscatto di cinque anni di laurea in base alla circolare Inps 6 del 22 gennaio 2020, non avendo io oggi contributi Inps, e se questo riscatto è conveniente, dovendo optare per il sistema contributivo. Quale potrebbe essere l'importo della decurtazione mensile in sede di liquidazione della pensione?

R - In linea generale, si ritiene che convenga effettuare il riscatto agevolato degli anni di laurea, previsto dall'articolo 20, comma 6, del DL 4/2019, convertito con modificazioni nella legge 26/2019, in quanto, nel caso della lettrice, il calcolo della pensione avviene già con il sistema contributivo avendo iniziato a versare i contributi all' ex Inpdap dopo il 1° gennaio 1996, salvo per gli anni ricongiunti, in base alla legge 29/1979, che si collocano prima del 31 dicembre 1995. Quindi, l'eventuale opzione per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, per poter beneficiare del riscatto agevolato, non andrebbe a modificare che in minima parte l'importo della pensione.

QUOTE SINDACALI SUL CEDOLINO DELLA PENSIONE

Gli enti che erogano una pensione debbono dare informazione sui cedolini mensili delle quote sindacali trattenute riportando anche la data di decorrenza della trattenuta e la denominazione dell'organizzazione sindacale (decreto 31/2020 del Ministero del lavoro di attuazione dell'articolo 25 ter del DL 4/2019 convertito in legge 26/2019) e a fine anno sul CU.

In particolare, dette comunicazioni andranno inviate mezzo posta ai pensionati non in possesso del PIN.

DL 4/2019 - art. 25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO DM n.31-2020 (documento 112)

ADDIZIONALI COMUNALI 730/2020

Dichiarazione dei redditi 2020: pubblicata la tabella delle addizionali comunali Irpef, utili per effettuare il calcolo di saldo e l'acconto dell'imposta dovuta.

ALLEGATI A PARTE - Elenco aliquote add. comunale (documento 113)

ARAN - ORARIO LAVORO

Puntuale analisi delle varie decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, schematiche e riassuntive delle decisioni, con una chiara visione dell'iter argomentativo del Giudice delle leggi e della Corte di Cassazione.

Di particolare interesse l'affermazione (Corte Costituzionale sentenze n. 149/2010 e n.121/2017) secondo la quale le norme limitative dell'orario di lavoro non si applicano ai rapporti di parasubordinazione, ma solo a quelli di lavoro subordinato.

**ALLEGATI A PARTE - ARAN/dic.2018 Giurispr. rapporto lav. pubbl.dip.
(documento 114)
Corte Cost. Tutela diritto al lavoro (documento 115)**

INPS - DECRETO LIQUIDITÀ: ISTRUZIONI SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, con il quale fornisce le istruzioni operative riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Relativamente ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

Va ricordato, infine, quanto già comunicato dall'Istituto con la [circolare INPS 4 aprile 2020, n. 50](#), alla luce dell'emergenza epidemiologica. Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresi quelli previsti per la presentazione di domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a tali prestazioni. Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) – e rendita vitalizia.

Con una circolare di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative in merito alle disposizioni illustrate.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1754 del 24.04.2020 (documento 116)

GARANTE PRIVACY - COVID/19: IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un e-book con le linee-guida sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19.

ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Linee Guida Covid-19 (documento 117)

AGENZIA DELLE ENTRATE – MODELLO 730: DELEGA A CAF e PROFESSIONISTI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Per la presentazione del modello 730, vista l'impossibilità attuale di recarsi a un Caf per consegnare i documenti e la delega, posso trasmettere tutto via e-mail e consegnare in seguito la documentazione?

Risponde Paolo Calderone

In considerazione dei disagi dovuti all'emergenza sanitaria e delle restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia da Covid-19, l'[art. 25 del decreto legge n. 23/2020](#) ha previsto modalità agevolate per l'assistenza fiscale a distanza prestata da Caf e professionisti.

Per facilitare la presentazione del modello 730, fino al termine dello stato di emergenza è possibile ricorrere a una procedura semplificata per il rilascio della delega di accesso alla dichiarazione precompilata e la presentazione della relativa documentazione. In particolare, è consentito inviare tali documenti a Caf e professionisti abilitati con modalità telematiche, insieme alla copia del proprio documento di identità. La delega all'accesso alla dichiarazione precompilata va sottoscritta. In caso di necessità, ad esempio se il contribuente non ha la stampante o lo scanner, invece della delega sottoscritta è possibile inviare un'apposita autorizzazione, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto ([circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/2020](#)). L'autorizzazione deve contenere le informazioni essenziali: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, denominazione del Caf o nome del professionista, consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali, sottoscrizione del contribuente.

Tutto questo per evitare ai cittadini di doversi recare personalmente presso Caf e professionisti. Una volta cessata la situazione di emergenza, però, si dovrà consegnare la delega e la documentazione già trasmesse telematicamente.

DECRETI NAZIONALI (DPCM, DECRETI VARI, CIRCOLARI

NAZIONALI) SUL COVID 19 a cura di Stefano Biasioli - Comitato Direttivo Nazionale Feder.S.P.eV.

- [DPCM del 23 02 2020](#) [file pdf 35 kb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020](#) [file pdf - 700 kb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 4 marzo 2020](#) [file pdf - 533 kb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 marzo 2020](#) [file pdf - 700 kb]
- [Circolare del Ministero dell'Interno - 8 marzo 2020](#) [file pdf - 7 mb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 9 marzo 2020](#) [file pdf 157 Kb]
- [Ordinanza n. 646 del Capo Dipartimento della Protezione Civile - 9 marzo 2020](#)

- [Decreto Legge 9 marzo 2020 , n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.](#) [file pdf - 171 kb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 11 marzo 2020](#) [file pdf - 321 kb]
- [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)
- [Circolare del Ministero dell'Interno - 22 marzo 2020](#) [file pdf - 1,3 Mb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 22 marzo 2020](#) [file pdf - 321 kb]
- [DPCM del 23 02 2020](#) [file pdf 35 kb]
- [Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico - 25 marzo 2020](#) [file pdf - 183 kb]
- [Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico - 25 marzo 2020](#) [file pdf - 183 kb]
- [Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali](#) [file pdf - 850 kb]
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1° aprile 2020](#) [file pdf - 170 kb]

AMPLIATO IL BONUS DA 1.000 EURO da EnpamPrevidenza n. 17 del 29 aprile 2020 a cura della Redazione

L'Enpam estende la platea dei beneficiari del proprio bonus di mille euro ai giovani, agli iscritti in difficoltà con i contributi previdenziali e ai pensionati che ancora lavorano. Stiamo parlando di categorie di liberi professionisti che in un primo momento erano rimaste escluse dalle prime misure, e che ora potranno richiedere il nuovo bonus denominato Enpam+ (più).

“È un altro tassello che si aggiunge, a conferma che Enpam non lascia nessuno indietro – dice il presidente Alberto Oliveti –. Speriamo solo che i tempi siano brevi perché, anche se siamo una fondazione privata, per i provvedimenti che aumentano le prestazioni abbiamo bisogno del via libera ministeriale. Confidiamo comunque che anche in questo caso arrivi celermente, visto che nel caso del primo bonus l'ok dei vigilanti è arrivato in meno di un mese.”.

Alla platea dei 133mila possibili interessati dal primo provvedimento, con il bonus Enpam+ si aggiungono ulteriori 31mila potenziali beneficiari.

Se con la prima edizione del bonus Enpam occorre dimostrare di aver versato i contributi dovuti nel 2019 (dunque occorre aver svolto libera professione nel 2018), il nuovo bonus Enpam+ si apre anche ai medici e dentisti liberi professionisti che hanno cominciato l'attività lo scorso anno, e che dunque dichiareranno il relativo reddito di Quota B nel 2020. Verrà incluso anche chi ha ripreso l'attività nel 2019, se l'anno precedente l'aveva sospesa a causa di una gravidanza, di una malattia o di un infortunio.

Il bonus Enpam+ andrà inoltre ai camici bianchi che non hanno pagato tutti i contributi previdenziali ma che si attivano per regolarizzarli o che iniziano un piano di rientro.

Un aiuto andrà anche ai pensionati che hanno continuato a lavorare e a versare i contributi. In questo caso ci sarà un limite di reddito complessivo (75mila euro annui) e il bonus mensile sarà pari alla metà di quello spettante ai contribuenti non pensionati.

In ogni caso per tutti vale il requisito generale di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.

Anche il bonus Enpam+ verrà erogato per un massimo di tre mesi. Il modulo di richiesta verrà messo a disposizione nell'area riservata di Enpam.it il prima possibile, ma ad ogni modo il pagamento potrà avvenire solo dopo l'ok dei ministeri vigilanti. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non avrà rilevanza perché l'ente intende liquidare il beneficio a tutti gli aventi diritto.

Tutte le istruzioni sono disponibili alla pagina www.enpam.it/comefareper/covid-19/

SCADENZE FISCALI MAGGIO 2020, AL VIA IL 730 PRECOMPILATO.

GLI ADEMPIMENTI SENZA PROROGA da InformazioneFiscale a cura di Anna Maria D'Andrea

<https://www.informazionefiscale.it/scadenze-fiscali-maggio-2020-730-precompilato-adeempimenti-proroga>

Scadenze fiscali maggio 2020, adempimenti e versamenti senza proroga: ecco il calendario completo delle date da ricordare. Dal 5 maggio parte il 730 precompilato, appuntamento più importante del mese: dal 14 sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione dei redditi online.

Data	Scadenze
5 maggio	accesso alla dichiarazione precompilata 2020
14 maggio	è possibile: <ul style="list-style-type: none">• accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web;• utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;• modificare il modello Redditi precompilato.
19 maggio	è possibile inviare il modello Redditi precompilato
25 maggio	è possibile inviare il modello: <ul style="list-style-type: none">• Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW• Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato• annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. L'annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno
22 giugno	Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il 730 già inviato
30 giugno	Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi
30 luglio	Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi
30 settembre	Ultimo giorno utile: <ul style="list-style-type: none">• per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web;• Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore.
26 ottobre	Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.
10 novembre	Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web
30 novembre	Ultimo giorno utile: <ul style="list-style-type: none">• per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730• Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

